

## 1.1000/91

LOTITO, DAMIANI, TREVISI

### Accolto

*All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 1-sexies", dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole "15 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2026";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026";

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027";

4) alla lettera d), le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2027";

5) alla lettera e), le parole "31 gennaio 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2027";

b) al comma 2, le parole "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2026".